

PILLOLE DI DIRITTO PER NONNI

DIRITTO DEGLI ASCENDENTI A MANTENERE RAPPORTI CON I NIPOTI

Il diritto fondamentale del minore al mantenimento del legame con i parenti, a livello sovranazionale, è riconosciuto dalla **Convenzione dei diritti del Fanciullo** del 20 novembre 1989 e dalla **Convenzione di Strasburgo** del 25 gennaio 2003.

NONNI, NIPOTI E GENITORI: LA TUTELA DELLE RELAZIONI

La tutela delle relazioni familiari della persona di età minore, se queste sono positive per il suo sviluppo psico-fisico, rientra nella sfera di copertura **dell'art. 8 della Convenzione sui diritti umani di Roma e nel concetto di vita privata e familiare.**

Il limite della presunzione di positività dei rapporti dei nipoti con gli ascendenti è sempre **il criterio del superiore interesse del minore**: la relazione con i nonni, come ogni relazione del minore, deve essere tutelata se tale da garantirne le migliori condizioni di sviluppo psico-fisico del minore stesso. Il criterio del superiore interesse del minore è sempre preminente ai sensi **dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo**, pertanto il diritto dei nonni, come quello di tutti i soggetti adulti quando siano incompatibili con l'interesse della persona di età minore, **dovrebbe essere compreso in funzione della prioritaria tutela del minore.**

IL DIRITTO DEL MINORE ALLA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI

L'**art. 315 – bis** del Codice Civile sancisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il comma 2 riconosce **il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.**

L'**art. 317 – bis** del Codice Civile disciplina il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti.

LA TUTELA DEL LEGAME CON GLI ASCENDENTI

Diritto fondamentale per il minore è il **mantenimento del legame con i parenti** di ciascun ramo genitoriale, riconducibile al più ampio interesse del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Il diritto in questione deve essere garantito al minore anche a seguito della rottura del nucleo familiare: sotto tale profilo l'**art. 337-ter del Codice Civile** sancisce il diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Sotto il profilo della legittimazione ad agire l'**art. 317-bis** del Codice Civile riconosce esclusivamente agli ascendenti il potere di rivolgersi al Giudice affinché adotti – secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 336 c.c. – **i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore.**

Qui di seguito delle slides di sentenze giurisprudenziali sul diritto dei nonni ad avere una continuità di affetti con i nipoti.